



COMUNE DI STRANGOLAGALLI

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

VERBALE N. 5 DEL 27.07.2012

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE "IMU" ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 19.00 in Strangolagalli e nella Residenza Municipale, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco con avvisi scritti a domicilio a termini dell'art. 12 dello Statuto Comunale e dell'art. 40 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è ivi riunito.

Fatto normale appello nominale, risultano:

PRESENTI DE VELLIS ANTONIO LISI GIULIO VISELLI CLAUDIO COCCO STEFANIA LUNGHY LAURO VALERI PIETRO FRATARCANGELI GIOVANNI BARDELLI ALFREDO	ASSENTI: LISI ELISA SEMENTILLI CARLO TOMASSI LUIGI
Numero Presenti: 8	Numero Assenti: 3

Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni dell'art.12 dello Statuto Comunale per la validità della presente seduta in prima convocazione, il Sig. Antonio De Vellis Sindaco, ha assunto la Presidenza ed ha dichiarato aperta la seduta che si tiene pubblica, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Adriana Ferrante.



COMUNE DI STRANGOLAGALLI
Provincia di Frosinone

Proposta di Delibera di Consiglio n. 6 del 24/07/2012

**OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE "IMU" ANNO 2012**

Parere di Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

Parere di Regolarità Contabile

INTERVENTO	N. IMPEGNO	DATA	IMPORTO

Il Responsabile del Servizio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D. L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto in particolare la circolare n. 3 del 18-05-2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale emette chiarimenti in riferimento all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, in cui è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali;

Evidenziato che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del d. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote sono le seguenti;

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,4 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2 %
Altri fabbricati	0,76 %

Visto l'art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201:

1. **Tenuto conto** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
2. **Considerato** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. **Evidenziato** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200;
4. **Tenuto conto** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
5. **Tenuto conto** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 "3bis".

Vista la circolare n. 3/2012 del Ministero delle Finanze al 6.2 in cui è citato l'art. 13, comma 10, la quale stabilisce, che a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che le stesse non risultano locate;

Visto l'art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201:

1. **Considerato** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
2. **Considerato** che l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interesse e sanzioni.

Visto l'art. 13 comma 12 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 con il quale il versamento dell'imposta, in deroga dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 13-04-2012 con la quale veniva nominato il Responsabile dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto il parere di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 D Lgs 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 dal Responsabile del Servizio Finanziario ;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di aumentare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

Tipologia imponibile	Aumento Aliquota base	Aliquota determinata anno 2012
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,1 %	0,5 %
Altri fabbricati	0,04 %	0,8 %

3. di determinare altresì la seguente aliquota per l'applicazione dell'IMU anno 2012 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D. L. 557/1993, e per le aree fabbricabili:

	Aliquota anno 2012
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2 %
Aree fabbricabili	0,8 %

4. di dare atto che con successiva delibera regolamentare si provvederà a considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che le stesse non risultano locate;

5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento (IMU) da approvare con apposita Deliberazione Consiliare;

7. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO

()

IL SEGRETARIO COMUNALE

()

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____ .

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000
- E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 in data _____

Strangolagalli, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE